



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30
DEL 05 APRILE 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 05 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 158/A

A.C.S.D. BORGNO NUOVO (PA)

Avverso inibizione fino al 30/11/2016 del dirigente sig. Rosario Fazzino - Campionato Giovanissimi Regionali Girone "A", Gara Borgo Nuovo/Fincantieri del 06/03/2016 - C.U. n. 286 sgs 92 del 09/03/2016.

Con tempestivo appello l'A.C.S.D. Borgo Nuovo chiede una congrua riduzione della sanzione che il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato a carico del dirigente sig. Rosario Fazzino "in guisa che sia adeguatamente proporzionata all'effettivo comportamento tenuto dallo stesso nonché ai relativi e concreti effetti". Evidenzia infatti la società appellante che, per stessa ammissione del direttore di gara, il pur deprecabile episodio di cui si è reso protagonista il sig. Fazzino non ha comunque determinato conseguenze di sorta sull'incolumità dell'arbitro.

All'udienza dibattimentale, il procuratore delegato dalla Società appellante ha illustrato e insistito nei motivi di appello e nelle relative conclusioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine del primo tempo il sig. Fazzino, introdottosi "con furia sbattendo la porta" nello spogliatoio dell'arbitro, strappava all'arbitro i documenti di gara consegnati in precedenza, non mancando di usare un

comportamento protestatario, offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e degli organi federali, sbattendogli, fra l'altro, le mani sul petto e poi sulla scrivania posta all'interno dello spogliatoio.

Per l'effetto di quanto sopra e per il reiterarsi delle proteste finalizzate alla riconsegna di una nuova e diversa distinta dei nominativi degli addetti al servizio d'ordine, il gioco poteva riprendere, per la disputa del 2° tempo, solo dopo 25 minuti, comunque senza più gravi conseguenze a carico del direttore di gara.

In ragione di quanto sopra e in rapporto a quanto commesso dal sig. Fazzino, il proposto gravame può trovare solo limitato accoglimento, dovendo questa Corte, peraltro, ribadire ancora una volta che, trattandosi di campionato di settore giovanile, è dovuta in via prioritaria (e non a posteriori) da parte dei dirigenti e degli altri addetti una attenta considerazione dei valori formativi ed educativi insiti nella organizzazione e nella partecipazione a gare che interessano giovanissimi calciatori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, contiene al 31/10/2016 la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Rosario Fazzino.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 161/A

A.S.D. S.C. Palazzolo (Sr) avverso squalifica fino al 30.06.16 dall'allenatore sig. Giuseppe Matarazzo - campionato Allievi Regionali Gir. "E", gara S.C. Palazzolo/Pantanelli Sport del 06.03.16 – Comunicato Ufficiale n. 286/SGS 92 del 09.03.16.

La Società S.C. Palazzolo ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

La reclamante sostiene che durante la gara sopra indicata il proprio allenatore non avrebbe pronunciato frasi offensive e irrispettose nei confronti dell'arbitro ma avrebbe semplicemente tenuto un comportamento di "disturbo", concretizzatosi con urla diretti al direttore di gara per manifestare la propria contrarietà alle ripetute simulazioni di un calciatore avversario non rilevate.

Sostiene altresì che al termine dell'incontro, nel corridoio antistante gli spogliatoi, l'allenatore sig. Matarazzo avrebbe chiesto con molta tranquillità all'arbitro il motivo del suo allontanamento, senza assumere un comportamento arrogante e senza alcun fine diverso "dalle semplici affermazioni dettate dalle circostanze".

Chiede pertanto la riduzione in termini più equi della squalifica inflitta al Sig. Giuseppe Matarazzo, apparendo la stessa sproporzionata rispetto ai fatti accaduti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dall'esame del rapporto è stato possibile accertare che al 20° del secondo tempo veniva allontanato dal terreno di gioco l'allenatore della S.C. Palazzolo sig. Giuseppe Matarazzo per aver rivolto all'arbitro frasi irrispettose e offensive. Successivamente, al termine dell'incontro, lo stesso si avvicinava al direttore di gara e gli chiedeva di non menzionare nel referto il provvedimento del suo allontanamento dal campo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale non appare meritevole di alcuna riduzione apparendo equa e ben proporzionata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione

inflitta dal Giudice Sportivo.

Con addebito della tassa reclamo (€ 62,00) non versata

Procedimento 166/A

A.S.D. Scanderbeg (Ct) avverso squalifica fino al 30.11.16 e sospensione a tempo indeterminato ex art. 3 comma 2 C.G.S. calciatore Nicotra Pierpaolo - campionato Allievi Provinciali Gir. "A", gara Scanderbeg/Real Calcio Palagonia del 06.03.16 – Comunicato Ufficiale n. 40 del 10.03.16. della Delegazione Provinciale di Catania.

La Società A.S.D. Scanderbeg ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe.

L'appellante sostiene che nei minuti finali della gara sopra indicata il proprio capitano sig. Nicotra Pierpaolo Nicotra, dopo aver protestato per una rete annullata, sarebbe stato espulso dal campo per aver rivolto una brutta parola e per una leggera spinta all'arbitro, dovuta più che altro al nervosismo del momento. Ammette comunque che l'ufficiale di gara sarebbe stato aggredito violentemente da un proprio dirigente (fatto non oggetto del presente reclamo), ma nega che lo stesso sarebbe stato colpito con dei calci negli stinchi da alcuni dei propri calciatori.

Chiede pertanto la riduzione in termini più equi della squalifica irrogata al Sig. Nicotra per il comportamento offensivo, ingiurioso e violento posto in essere dallo stesso, in quanto la sanzione determinata in primo grado risulterebbe abnorme e chiede altresì l'annullamento della sospensione a tempo indeterminato dello stesso sig. Nicotra, in qualità di capitano, per l'aggressione compiuta da alcuni calciatori non identificati, non essendo questa riconducibile ai propri atleti.

In subordine chiede comunque che l'eventuale sanzione da irrogare per tale ultima fattispecie sia quantificata entro precisi limiti temporali.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dall'esame del supplemento del referto di gara è stato possibile accertare che al 43° del secondo tempo, dopo l'annullamento di una rete alla società Scanderbeg, il capitano Sig. Pierpaolo Nicotra veniva espulso dal terreno di gioco per aver pronunciato frasi offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione il sig. Nicotra spintonava l'arbitro mettendogli le mani sul petto e facendolo indietreggiare di un paio di metri.

A questo punto, mentre il direttore di gara si apprestava a segnare l'espulsione sul suo taccuino, veniva tirato per la divisa e colpito con un violento ceffone all'altezza dell'orecchio da un dirigente della società Scanderberg. Successivamente veniva accerchiato da 6-7 calciatori della stessa società che lo colpivano con dei calci agli stinchi e ai polpacci, causandogli un forte dolore e senza che questi venissero comunque identificati a causa della confusione.

L'arbitro pertanto decretava la sospensione della gara e dopo essere stato soccorso dall'allenatore e dal massaggiatore della società Scanderberg, prima raggiungeva zoppicando gli spogliatoi e successivamente veniva accompagnato presso l'ospedale di Biancavilla dal Presidente della società ospitante per gli accertamenti del caso.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che in virtù di quanto descritto dall'arbitro il comportamento offensivo, ingiurioso e violento posto in essere dal Sig. Nicotra Pierpaolo nei confronti dell'arbitro, deve essere ricondotto alle ipotesi previste dall'art. 19 comma 4 lett. a) e lett. d) C.G.S. e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo va rideterminata come da dispositivo, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, della giovane età del calciatore.

Relativamente alla sospensione a tempo indeterminato inflitta ex art. 3 comma 2 C.G.S., questa Corte ritiene che la stessa deve essere quantificata esattamente entro precisi limiti temporali e pertanto va applicata la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in 8 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore sig. Pierpaolo Nicotra per i fatti allo stesso personalmente attribuiti e gli applica, in qualità di capitano, la ulteriore sanzione della squalifica fino al 06.03.2021 per i fatti commessi dai compagni di squadra al momento non identificati.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 173/A

A.S.D. POL. PACECO 1976 (TP) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Giacomo Di Donato - Campionato Eccellenza Girone "A", gara Raffadali/Paceco 1976 del 20/03/2016 - C.U. n.310 del 23/03/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo l'ASD Pol. Paceco 1976 ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che l'azione posta in essere dal calciatore sig. Di Donato non va inquadrata in una condotta violenta non avendo egli tentato in alcuna maniera di colpire l'Assistente arbitrale ma di aver semplicemente protestato in maniera scomposta nei suoi confronti e di avere abbandonato immediatamente il terreno di gioco subito dopo la notifica del provvedimento di espulsione da parte del direttore di gara.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante avendone fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti di gara redatti rispettivamente dall'arbitro e dall'assistente arbitrale, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 4' del 2° t. , dopo che la Soc. Raffadali aveva realizzato una rete, il calciatore n.4 della Pol. Paceco 1976, sig. Giacomo Di Donato, si dirigeva di corsa verso l'assistente arbitrale assumendo nel contempo un comportamento oltraggioso e minaccioso. Il predetto calciatore, inoltre, dopo avere avuto notificato il provvedimento di espulsione tentava di colpire il predetto ufficiale di gara. Inoltre lo stesso al termine della gara attendeva dinanzi alla porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara il rientro della terna arbitrale ed alla vista del predetto assistente reiterava il comportamento ingiurioso e minaccioso.

In ragione di quanto sopra il gravame appare solo parzialmente fondato dovendosi rideterminare in termini più equi, così come da dispositivo, la sanzione inflitta dal giudice di prime cure dovendosi tenere conto che quanto posto in essere dal sig. Giacomo Di Donato sebbene sia da considerarsi grave anche in ragione della sua reiterazione, non ha comunque avuto alcuna conseguenza fisica nei confronti dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in sei gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giacomo Di Donato.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 177/A

A.S.D. ATLETICO PALERMO 2013 (PA) avverso squalifica fino al 30/11/2016 calciatore sig. Giovanni Mario Fuschi - Coppa Italia C5 serie C2, gara Atletico Palermo 2013/Zero91 del 19/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 310 del 23/03/2016

La A.S.D. Atletico Palermo contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo una riduzione della sanzione irrogata al sig. Giovanni Mario Fuschi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l'appello è inammissibile, in quanto redatto in forma generica e totalmente privo di motivazioni a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione (art. 33 comma 6 C.G.S.), in rapporto ai molteplici comportamenti non regolamentari assunti e contestati al calciatore in questione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 178/A

A.S.D. CITTA' DI NICOSIA (EN) Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Emanuele Daniele; squalifica per cinque gare calciatori sig.ri Fabio Battaglia e Marco Cacciato; squalifica per quattro gare calciatore sig. Filippo Rizzo ed avverso ammenda di € 125,00 - Campionato 1° Categoria Girone "H", gara Città di Nicosia/Barrese del 20/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016.

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Città di Nicosia impugna le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore sig. Marco Cacciato è stato espulso immotivatamente dal direttore di gara essendosi limitato, nella sua qualità di capitano, a chiedere chiarimenti in ordine ad una decisione tecnica appena assunta dal direttore di gara, che aveva così interrotto una sua azione nonostante l'evidente vantaggio.

Per quanto attiene le altre sanzioni la reclamante si limita a negare che i propri tesserati abbiano posto in essere comportamenti antiregolamentari in quanto al momento delle loro espulsione sarebbero rientrati immediatamente negli spogliatoi ed al termine della gara non avrebbero avuto alcun contatto con il direttore di gara, mentre per ciò che attiene il comportamento del pubblico la reclamante sostiene che questo ha sempre tenuto un comportamento corretto.

In ragione di quanto sopra chiede, pertanto, che l'adita Corte annulli la sanzione dell'ammenda e riduca le squalifiche.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. d) del C.G.S. il capo dell'appello relativo alla sanzione dell'ammenda.

Deve, sempre in via preliminare, dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 del C.G.S. in relazione all'art. 33 comma 6 del C.G.S., l'inammissibilità del gravame relativamente alle sanzioni irrogate ai calciatori Fabio Battaglia, Emanuele Daniele e Filippo Rizzo risultando sul punto assolutamente generico e privo della benché minima motivazione.

Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva, per quello che qui interessa, che al 14' del 2° tempo è stato espulso il sig. Marco Cacciato perché applaudiva ironicamente nei confronti del direttore di gara in relazione ad una decisione tecnica e disciplinare appena assunta da quest'ultimo nei suoi riguardi.

Alla notifica del provvedimento di espulsione il predetto calciatore si faceva incontro all'arbitro assumendo nei suoi confronti un comportamento gravemente offensivo e minaccioso.

In ragione di quanto sopra, pur non trovando riscontro quanto sostenuto dalla reclamante nel proposto gravame, nondimeno, a parere di questa Corte, il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi come da dispositivo, pur dovendosi tenere conto, ai fini della quantificazione, dell'aggravante del ruolo di capitano ricoperto dal sig. Marco Cacciato al momento dell'assunzione del provvedimento disciplinare a suo carico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Cacciato e lo dichiara inammissibile nel resto.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 180/A

A.S.D. SANCONITANA (CT) avverso squalifica del sig. Giuseppe Militello fino al 31/12/2016 e del sig. Marco Palmieri per 3 gare - campionato di 2^a categoria girone "I", gara Sanconitana/Sortino Calcio del 20/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 310 del 23/03/2016.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Sanconitana ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che l'arbitro ha dichiarato *"ingiustamente e in modo falso"* che il sig. Giuseppe Militello gli abbia lanciato addosso una pietra ed ancora che, per quanto riguarda il sig. Palmieri, *"le dichiarazioni del direttore di gara nel referto arbitrale siano poco chiare e mendaci"*.

L'appellante chiede pertanto l'annullamento della squalifica a carico del sig. Militello e la riduzione della squalifica al sig. Palmieri.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto di gara, con riferimento a quanto in oggetto, si evince che al 46° del 2° tempo è stato espulso il sig. Palmieri, il quale, commesso un fallo di gioco, si rivolgeva nei confronti dell'arbitro minacciandolo verbalmente e ripetutamente.

A fine gara ed al rientro negli spogliatoi, si legge ancora nel referto, l'arbitro è stato raggiunto alla spalla da una pietra, raccolta da terra e lanciata dal sig. Giuseppe Militello, senza tuttavia provocargli dolore.

Non apparendo in dubbio, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, che i calciatori oggetto di sanzione si siano resi autori di quanto loro addebitato, nelle modalità su descritte, va altresì rilevato che priva di rilevanza appare ai fini difensivi la circostanza che nello statino di fine gara in possesso della società non sia indicato il nominativo del sig. Palmieri tra gli espulsi, potendosi trattare di mera dimenticanza, non senza precisare che nella copia dello statino allegato agli atti di questa Corte tale omissione non risulta.

Per quanto riguarda l'entità delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che non può procedersi a riduzione della sanzione a carico del sig. Militello, trattandosi di condotta violenta di particolare gravità e pericolosità, mentre ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. la sanzione a carico del calciatore sig. Palmieri può essere contenuta in due giornate di gara.

Gli atti vanno altresì inviati all'A.I.A. regionale per quanto riguardante la sopra evidenziata

discrasia.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del sig. Marco Palmieri, confermando il resto e con invio degli atti all'A.I.A. regionale, per quanto di competenza.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento 181/A

A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) - Avverso squalifica per 7 gare a carico del calciatore sig. Gianluca Catania - Campionato 1^ categoria girone E, gara Ciclope Bronte/Randazzo del 19/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016.

Con reclamo del 25/03/2016 pervenuto a mezzo fax alle ore 18.49, l'A.S.D. Ciclope Bronte, in persona del Presidente pro tempore, impugna la sanzione come in epigrafe riportata, chiedendone la riduzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo è pervenuto fuori dei termini abbreviati stabiliti per ultime quattro gare di campionato (vedi C.U. n° 217/A F.I.G.C. del 14/12/2015).

Infatti, il reclamo avrebbe dovuto pervenire o essere depositato presso la Sede del Comitato Regionale Sicilia entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale da impugnare, vale a dire entro le ore 12.00 del 25/03/2016.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata di € 130,00.

Procedimento 182/A

A.S.D. BOMPIETRO (PA) avverso squalifiche dei sigg. Gabriele Miserendino, Vittorio Mogavero e Alessio Rizzitello per 4 gare - campionato di 3^ categoria, girone "A", gara Alimena/Bompietro del 20/03/2016 - Comunicato Ufficiale n. 61 delegazione Provinciale di Palermo del 24/03/2016.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Bompietro ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportate sostenendo, qui in sintesi, che i propri tesserati siano rimasti vittime dell'aggressione subita dai tesserati avversari.

Tant'è vero che i sigg. Miserendino e Mogavero sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del Pronto soccorso di Petralia Sottana, nel quale il primo è stato trattenuto fino al giorno successivo alla gara.

L'appellante chiede inoltre, nell'insistere per la riduzione delle squalifiche, che sia annullata la sanzione a carico del sig. Alessio Rizzitello, non presente alla gara, come rilevabile dalla distinta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro, con i relativi eventuali supplementi, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del referto di gara, si evince che al 46° del 2° tempo, dopo la concessione di un calcio di punizione "si accendeva una rissa fra tesserati di entrambe le compagini

all'interno dell'area di rigore". Tra i contendenti l'arbitro ha individuato, con riferimento a quanto in oggetto, i sigg. Fabrizio Rizzitello, Gabriele Miserendino e Vittorio Mogavero ed altri avversari, "che si colpivano con calci, pugni, spintoni, offese e minacce reciproche".

Non appare perciò in dubbio che i fatti si siano svolti secondo quanto addebitato, né che possa ritenersi esclusivamente difensiva la condotta dei tesserati in questione, non risultando tutto ciò dall'esame degli atti di gara e non potendo influire ai fini della qualificazione dei fatti stessi la constatazione delle conseguenze, seppur deprecabili e inaccettabili in un contesto sportivo, oggetto di sanzione in altra sede.

Per quanto riguarda l'entità dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale va rilevato che non può procedersi ad ulteriore riduzione, trattandosi di atti violenti in danno di avversari di particolare gravità che, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettera c), risultano sanzionati in forma minima edittale già superiore rispetto al provvedimento, più tenue, assunto dal Giudice di prime cure.

Per quanto riguarda infine la posizione del sig. Alessio Rizzitello la sanzione va annullata, trattandosi di nominativo non risultante dagli atti di gara, che vanno tuttavia trasmessi al Giudice Sportivo per l'adozione dei provvedimenti a carico del sig. Fabrizio Rizzitello, risultante nella distinta del Bompietro con il numero 3, indicato dall'arbitro nel referto di gara come vero partecipante ai fatti oggetto di provvedimenti disciplinari.

Infine va dichiarata inammissibile la richiesta di *reformatio in peius* delle sanzioni inflitte ai calciatori della Società Alimena, difettando, sul punto, di legittimazione. Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, annulla la squalifica a carico del sig. Alessio Rizzitello, conferma il resto dei provvedimenti impugnati e dispone il rinvio degli atti al Giudice Sportivo Territoriale provinciale per quanto di competenza in relazione alla posizione del calciatore sig. Fabrizio Rizzitello.

Senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Per quanto denunciato dalla reclamante deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura federale per quanto di sua competenza.

Procedimento 183/A

A.S.D. POL. CALCIO SALEMI

Avverso squalifica allenatore sig. Giovanni Chirco fino al 10/04/2016 - Campionato 1° Cat. Girone "A", gara Calcio Salemi/Città di Giuliana del 19/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016.

Con reclamo pervenuto a mezzo email del 25/03/2016 ore 19.12 la Soc. Calcio Salemi impugna la sanzione in epigrafe riportata, chiedendone una riduzione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l'appello è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo in quanto è stato presentato oltre i termini abbreviati stabiliti con il comunicato ufficiale n° 217/A F.I.G.C. del 14/12/2015 relativamente alle ultime 4 gare di campionato, dovendo pervenire entro le ore 12.00 del 25/03/2016.

In secondo luogo perché la sanzione come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale non è impugnabile in alcuna sede ai sensi dell'art. 45 n° 3 lettera b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 184/A

POL. MAGICA GRAVINA (CT) Avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale di rigetto del reclamo (mancato riconoscimento della causa di forza maggiore) - Campionato Giovanissimi regionali "D", gara USA Sport/Magica Gravina del 19/03/2015 - C.U. n. 315 - 104sgs del 29/03/2016

La Pol. Magica Gravina propone rituale appello avverso la declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale che ha rigettato il reclamo della società, sostenendo sussistente la causa di forza maggiore, essendosi il guasto al mezzo di trasporto della squadra prodottosi alle ore 14.30 e di avere posto in essere ogni tentativo telefonico per potere avviare in tempo all'inconveniente verificatosi.

Produce foglio di intervento dal quale può evincersi che il mezzo, irrimediabilmente in panne, veniva alla fine trasportato nella vicina località di San Giovanni Galermo.

Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante della Società reclamante all'udienza odierna, che ha richiamato anche un precedente giurisprudenziale di settore risalente alla s.s. 2007-2008.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che il mezzo su cui viaggiavano i tesserati dell'appellante ha subito un guasto mentre percorreva la S.P. 54, così come da dichiarazione rilasciata dall'addetto al soccorso stradale. Il mezzo è stato quindi trasportato presso la località di San Giovanni Galermo. Risulta altresì dalla produzione documentale in atti che la chiamata di soccorso al centro assistenza competente è avvenuta alle ore 15.35, con intervento effettuato appena 10 minuti dopo, ragion per cui non risulta documentalmente provato che il guasto sia avvenuto alle 14.30.

Va peraltro considerato che la società ha iniziato il viaggio verso Caltagirone (località sede di gara) dopo le ore 14.00, a suo dire per la difficoltà di raccogliere i giovani calciatori all'uscita dalla scuola, il che fa ritenere, anche ammettendo che il fermo si sia verificato alle ore 14.30 che certo non agevolmente la Magica Gravina avrebbe potuto raggiungere in tempo per le ore 15.30 il campo di gioco, trovandosi al momento del guasto ancora distante da Caltagirone, né alcuna prova è stata data circa eventuali tentativi di provvedere in alternativa al mezzo risultato guasto, nel lungo tempo che sarebbe trascorso tra il momento del guasto e la chiamata di soccorso, ove si accedesse alla tesi difensiva.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento, perché come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo Territoriale (secondo la più recente e costante giurisprudenza federale da cui questa Corte non intende discostarsi) le società, nell'organizzazione delle proprie trasferte, devono tenere nel debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli, così da potere comunque raggiungere per tempo la sede di gara, regola prudenziale alla quale certamente non si è attenuta la reclamante nel caso in esame.

Da ultimo anche la Corte Sportiva d'Appello di Roma sez. 3^a, come da C.U. n° 97/CSA 2015/2016, ha ribadito *<<...come la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l'impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell'evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Essa sussiste solo nel caso in cui il soggetto abbia fatto tutto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che*

per cause indipendenti dalla sua volontà non è stato possibile impedire l'evento o la condotta antigiuridica. Orbene, va da sé che è perfettamente prevedibile la possibilità di un guasto al mezzo di trasporto e che, proprio in virtù di tale prevedibilità, il soggetto agente deve essere pronto a far fronte al verificarsi di tale evento, che nel caso di specie si concretizza, quand'anche si voglia escludere la necessità di un pernottamento in sede, o nell'iniziare lo spostamento con un anticipo tale da contenere il possibile evento o con il ricorso immediato all'approvvigionamento di un mezzo in sostituzione. La sezione quindi ritiene, al di là delle contrapposte circostanze di fatto indicate dalle società in contesa, che l'evento era prevedibile e che il comportamento per porvi rimedio ... era perfettamente esigibile, in quanto rientrante nella normale diligenza di chi deve adempiere all'obbligo così gravoso come quello di presentarsi in tempo per la disputa di una gara, pena la perdita della stessa "a tavolino">>.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05/04/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**